

IL DIRIGENTE

PREMESSO

1) che con sentenza n. 1724/2017 del 29/03/2017 resa dal T.A.R. per la Campania - Sezione Napoli Prima - è stato in parte dichiarato irricevibile ed in parte dichiarato inammissibile il ricorso – R.G. n. 5654/2014 - della Società APEX s.r.l. promosso per l'annullamento dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 28.10.2014 e/o in altra data, nella parte in cui il Comune di Afragola e la Regione Campania hanno stabilito di escludere dal PIU Europa della Città di Afragola l'intervento n.2, denominato “L'isola della cultura ed il sistema delle corti urbane: riqualificazione dell'isolato urbano delimitato dalla Via Gennaro Ciaramella e la Via Santa Maria”; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

2) che con atto notificato a mezzo di posta certificata alla Regione Campania in data 29/06/2017, la Società APEX s.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Orefice, ha proposto ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per l'annullamento e/o la riforma della suindicata sentenza n. 1724/2017 del 29/03/2017 emessa dal T.A.R. per la Campania - Sezione Napoli Prima;

1) che con sentenza n. 1803/2017 del 04/04/2017 resa dal T.A.R. per la Campania - Sezione Napoli Prima - è stato respinto il ricorso – R.G. n. 2919/2012 - della Società TM.E. S.p.A. - Termomeccanica Ecologia promosso per l'annullamento della deliberazione n. 173 del 04/04/2012 della Giunta Regionale della Campania avente ad oggetto: “*Determinazioni a conclusione del procedimento di autotutela in ordine alla D.G.R. n. 1911 del 15/03/2000 “Approvazione proposta di project financing per la gestione ed il completamento dell'impianto di depurazione di Napoli Est – Adempimenti consequenziali” avviato con D.G.R. n. 586 del 29/10/2011 – Revoca D.G.R. n. 1911/2000*”, nella parte in cui non riconosce alcun indennizzo, ai sensi dell'art. 21 quinquies L. n. 241/1990, in favore della Società ricorrente; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

2) che con atto notificato a mezzo di posta certificata alla Regione Campania in data 05/07/2017, la Società TM.E. S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Sanino e Marco Di Lullo, ha proposto ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per l'annullamento e/o la riforma della suindicata sentenza n. 1803/2017 del 11/11/2016 emessa dal T.A.R. per la Campania - Sezione Napoli Prima;

1) che con sentenza n. 286/2017 del 11/01/2017 resa dal T.A.R. per la Campania - Sezione Napoli Terza - è stato accolto il ricorso – R.G. n. 1515/2016 - della Società Planta Global s.r.l. promosso per l'annullamento del decreto dirigenziale n. 10 del 29/01/2016 con il quale si è disposta la decadenza della Società ricorrente dalle agevolazioni, ex L.R.C. n. 5/2013, a seguito di delocalizzazione dell'intervento di recupero edilizio da Napoli a Caserta; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

2) che con atto notificato alla Regione Campania in data 11/07/2017, il Consorzio IREC a r.l., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giancarlo Violante Ruggi d'Aragona ed Antonio Salemme, ha proposto ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per l'annullamento e/o la riforma della suindicata sentenza n. 286/2017 del 11/01/2017 emessa dal T.A.R. per la Campania - Sezione Napoli Terza;

1) che con sentenza n. 695/2017 del 02/02/2017 resa dal T.A.R. per la Campania - Sezione Napoli Quarta - è stato respinto il ricorso della Società Euro4Immobiliare s.r.l. promosso per l'annullamento: a) del provvedimento n. 111248 del 11/02/2014 dello Sportello Unico di Edilizia Privata del Comune di Napoli; b) della Deliberazione della G.R.C. n. 250 del 26/07/2013 ad oggetto. “*DELIMITAZIONE DELLA ZONA ROSSA 1 E DELLA ZONA ROSSA 2 DEL PIANO DI EMERGENZA DELL'AREA VESUVIANA. PRESA D'ATTO DELLE PROPOSTE COMUNALI*”; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

2) che con atto notificato alla Regione Campania in data 28/07/2017, la Società Euro4Immobiliare s.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. Felice Laudadio, ha proposto ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per l'annullamento e/o la riforma della suindicata n. 695/2017 del 02/02/2017 emessa dal T.A.R. per la Campania - Sezione Napoli Quarta ;

CONSIDERATO

- che nella specie, conformemente alle istruttorie d'ufficio, sussiste l'interesse della Regione e si appalesa l'opportunità di resistere nei giudizi come innanzi promossi;

RITENUTO

- di resistere nei giudizi di appello promossi dinanzi al Consiglio di Stato con ricorsi di: Società APEX s.r.l., Società TM.E. S.p.A., Consorzio IREC a r.l., Società Euro4Immobiliare s.r.l., notificati alla Regione Campania, rispettivamente, in data 29/06/2017, 05/07/2017, 11/07/2017, 28/07/2017;

VISTI gli artt. 51 e 66 della Statuto Regionale

Su proposta del Dirigente

D E C R E T A

- di resistere nei giudizi di appello promossi dinanzi al Consiglio di Stato con ricorsi di: Società APEX s.r.l., Società TM.E. S.p.A., Consorzio IREC a r.l., Società Euro4Immobiliare s.r.l., notificati alla Regione Campania, rispettivamente, in data 29/06/2017, 05/07/2017, 11/07/2017, 28/07/2017;

- di dare ampio mandato ai sottoindicati legali dell'Avvocatura regionale:

- **Avv. Rosaria Saturno** per il giudizio:
Società APEX a.r.l. (Prat. n. 529/17/Avv.ra);

- **Avv. Massimo Lacatena** per il giudizio:
Società TM.E. S.p.A. (Prat. n. 597/17/Avv.ra);

- **Avv. Massimo Consoli** per il giudizio:
Consorzio IREC a r.l. (Prat. n. 624/17/Avv.ra);

- **Avv. Maria Vittoria de Gennaro** per il giudizio:
Società Euro4Immobiliare s.r.l. (Prat. n. 677/17/Avv.ra);

eleggendo domicilio per la funzione presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione Campania sito in Roma alla Via Poli n. 29.

- Avv. Maria d'Elia -

MI/mi